

CRITICITA' DEL CCNL DELL'AREA SANITARIA: il Dirigente Ambientale

Alberto Spanò, Responsabile Nazionale Dirigenza Sanitaria

Tra le questioni più critiche che bisognerà risolvere nel nuovo contratto della dirigenza sanitaria è certamente rilevante, in particolare per biologi, chimici e fisici, ma non solo, la questione del “Dirigente Ambientale” di cui all’articolo 5 del CCNL 21 luglio 2005, che istituì tale figura in via transitoria (c.1). Tale figura, a fronte di confluenze articolate di altre figure da diversi comparti, fu inserita nel ruolo tecnico, creando i presupposti per una forte anomalia dello stato giuridico con le medesime figura professionali inquadrata sia nel ruolo sanitario, sia in quello tecnico, addette alle medesime attività, almeno in via potenziale.

Accanto a tale figura “transitoria” (2005-2019), poco sviluppata in termini numerici di accesso al sistema delle ARPA, si è invece espansa in modo abnorme la figura del collaboratore tecnico professionale biologo, chimico, etc., inserita nel comparto, anche qui con una sostanziale omogeneità di funzioni e compiti rispetto al dirigente.

La complessa questione andrà ora affrontata e su questo si aspetta pazientemente che ASSOARPA batta un colpo. La figura “transitoria” va superata facendo alcune scelte che l’ANAAO ASSOMED ha ben chiare: la figura del dirigente ambientale deve tornare nel ruolo sanitario. Le due figure del dirigente sanitario e del dirigente ambientale debbono confluire auspicabilmente in un’unica figura di dirigente sanitario-ambientale, e le modalità concorsuali vanno omogeneizzate prevedendo, oltre al possesso della specializzazione nelle discipline sanitarie, anche altre specializzazioni specifiche in settore ambientale, ovvero altri titoli formativi equivalenti.

La nuova e definitiva figura giuridica di dirigente dovrà quindi restare definitivamente collocata nel contratto dell’area dirigenziale sanitaria.